

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1365

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

col Ministro delle finanze

(GALLO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro della difesa

(FABBRI)

col Ministro della marina mercantile

(COSTA)

e col Ministro del commercio con l'estero

(BARATTA)

(V. Stampato Camera n. 2671)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 luglio 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 luglio 1993*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli
Stati della ex Jugoslavia**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1993, N. 144**

All'articolo 2, comma 3, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese ed impegnandosi contestualmente ad adottare le misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente procede alla confisca del mezzo stesso».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. I provvedimenti di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e sui mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a tutti gli effetti la notifica ai comandanti o conduttori dei mezzi stessi.

2. Ai procedimenti di sequestro, custodia dei mezzi sequestrati, confisca e vendita dei mezzi confiscati ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicano le disposizioni del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, in quanto compatibili».

All'articolo 4, comma 1, le parole da: «al TAR, che provvede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «al TAR. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1993 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 8 aprile 1993, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti il regolamento CEE n. 990/93, nonché la decisione n. 235 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della marina mercantile e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Piena e intera esecuzione è data alla decisione n. 235 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993.

(*) Vedi anche il successivo *Errata Corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1993.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 2.

1. Il sequestro dei mezzi di trasporto, previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 990/93 del Consiglio del 26 aprile 1993 e dall'articolo 8 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, è disposto dal prefetto competente per territorio quale rappresentante del Governo, che adotta le misure necessarie, sentite le amministrazioni interessate. Il sequestro è mantenuto fino alla data di cessazione dell'embargo nei confronti della Repubblica federale jugoslava.

2. I mezzi di trasporto indicati dall'articolo 9 del regolamento CEE n. 990/93 e dall'articolo 9 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993 sono ispezionati e trattenuti a fini di indagine dalle autorità doganali preposte al controllo competenti per territorio.

3. Qualora dalla ispezione risulti accertata la violazione delle disposizioni dei summenzionati atti, l'autorità procedente:

a) confisca, unitamente al carico colpito dall'embargo, i mezzi di trasporto battenti la bandiera nazionale o appartenenti a soggetti di cittadinanza o nazionalità italiana;

b) negli altri casi, confiscata la merce colpita da embargo, informa immediatamente, tramite il Ministero degli affari esteri, il consolato rappresentante lo Stato interessato e pone a disposizione dello stesso, per le determinazioni di sua competenza, il mezzo di trasporto, che viene trattenuto sotto sequestro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

4. Qualora l'ispezione dia esito negativo, il mezzo di trasporto con il relativo carico sono rilasciati, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

5. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2 riferiscono al Ministero degli affari esteri e alle altre amministrazioni interessate in ordine alle procedure e ai provvedimenti adottati.

Articolo 3.

1. Le navi fermate in alto mare in applicazione delle risoluzioni n. 713/91, n. 757/92, n. 787/92 e n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono, se necessario, scortate nelle rade e nei porti italiani, per l'ispezione al carico, da parte delle forze militari assegnate al controllo dell'embargo deliberato con le suddette risoluzioni. Alle ispezioni nelle rade e nei porti provvedono, nei tempi strettamente necessari per gli accertamenti, i reparti operativi del Corpo delle

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) negli altri casi, confiscata la merce colpita da embargo, informa immediatamente, tramite il Ministero degli affari esteri, il consolato rappresentante lo Stato interessato e pone a disposizione dello stesso, per le determinazioni di sua competenza, il mezzo di trasporto, che viene trattenuto sotto sequestro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2. **Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese ed impegnandosi contestualmente ad adottare le misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente procede alla confisca del mezzo stesso.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

capitanerie di porto o della Guardia di finanza, facendone rapporto al prefetto e alle altre amministrazioni competenti. In caso di esito negativo dell'ispezione, la nave deve lasciare le acque territoriali nel termine indicato nell'apposito certificato d'ispezione, salvo che sia in possesso della prescritta documentazione doganale del carico e fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2. Restano in ogni caso fermi i poteri spettanti alle altre amministrazioni dello Stato nei confronti delle navi italiane e straniere a tutela degli interessi pubblici loro affidati dalla legge.

2. Se dalla ispezione risulti accertata la violazione delle risoluzioni di cui al comma 1, il prefetto, quale rappresentante del Governo, provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle navi fermate in alto mare che si ha ragione di ritenere, sulla base di motivi gravi e concordanti, abbiano scaricato materiali e merci in porti della Repubblica federale jugoslava.

Articolo 4.

1. Contro i provvedimenti di sequestro e confisca previsti dagli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al TAR, **che provvede in via d'urgenza. I termini stabiliti dall'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà.**

Articolo 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro degli affari esteri, assicura l'unità di indirizzo e il coordinamen-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3-bis.

1. I provvedimenti di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e sui mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a tutti gli effetti la notifica ai comandanti o conduttori dei mezzi stessi.

2. Ai procedimenti di sequestro, custodia dei mezzi sequestrati, confisca e vendita dei mezzi confiscati ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicano le disposizioni del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, in quanto compatibili.

Articolo 4.

1. Contro i provvedimenti di sequestro e confisca previsti dagli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al TAR. **Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Articolo 5.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

to delle attività degli organi dello Stato incaricati dell'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di embargo ai Paesi della ex Jugoslavia e impartisce le direttive occorrenti, avvalendosi del supporto di un comitato formato da alti funzionari designati dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero e della marina mercantile.

Articolo 6.

1. Al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti ad imprese che abbiano sede in Italia e siano controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti sopra menzionati. »;

b) all'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchè di fornire servizi finanziari connessi con attività economiche svolte in tali Stati. ».

2. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengano a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, e del comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data in cui siano venuti a conoscenza del controllo esercitato dai soggetti serbi o montenegrini nel caso di imprese a partecipazione estera.

Articolo 7.

1. Gli oneri comunque connessi ai fermi, alle ispezioni, agli accertamenti, ai sequestri e alle confische previsti dal presente decreto restano a carico dei soggetti titolari dei diritti relativi ai mezzi di trasporto sottoposti alle suddette misure e alle merci trasportate.

2. Il rilascio delle navi previsto dagli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione della dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135, attestante la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese indicate al comma 1.

3. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti adottati dalle autorità competenti in esecuzione delle risoluzioni dell'ONU, dei regolamenti comunitari e delle decisioni della CECA in materia di embargo nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 6.

Identico.

Articolo 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 8.

1. La sanzione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, si applica, con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo, anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 990/93 e nella decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, nonché alle violazioni delle disposizioni introdotte nel citato decreto-legge con l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - ANDREATTA - MANCINO -
CONSO - GALLO - BARUCCI - FABBRI
- COSTA - BARATTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 8.

Identico.